

CLXIV.

TORNATA DEL 26 MAGGIO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Elenco di omaggi (pag. 5261) — Congedi (pag. 5262) — Si approvano senza discussione i seguenti disegni di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni per lire 1,416,006 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 549) (pag. 5262); « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 550) (pag. 5264) — Presentazione di disegni di legge (pag. 5271) e di una relazione (pag. 5281) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 5271) — Nomina di Commissione (pag. 5271) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti per combattere l'alcoolismo » (N. 398-A), parlano i senatori Parpaglia (pag. 5273), Garofalo, relatore (pag. 5272) e il Presidente del Consiglio (pag. 5272, 5276) — Chiusa la discussione generale, si approva l'art. 1 — Sull'art. 2 parlano il senatore Parpaglia (pag. 5277), il senatore Garofalo, relatore (pagina 5278) e il Presidente del Consiglio (pag. 5277); sull'art. 3 i senatori Parpaglia (pagina 5278, 5279, 5281), Di Camporeale (pag. 5280), Garofalo, relatore (pag. 5279, 5280, 5281) e il Presidente del Consiglio (pag. 5278, 5280, 5281); sull'art. 4 i senatori Parpaglia (pag. 5281), Tarditi (pag. 5282), Garofalo, relatore (pag. 5282) e il Presidente del Consiglio (pag. 5282); sull'art. 5 i senatori Malvezzi (pag. 5283), Torrigiani Luigi (pag. 5283), Polacco (pag. 5283), Di Camporeale (pag. 5284) e Garofalo, relatore (pag. 5284) — L'art. 6 è approvato senza osservazioni — Sull'art. 7 parlano i senatori Di Brazzà (pag. 5285), Parpaglia (pag. 5285), Garofalo, relatore (pag. 5286) e il Presidente del Consiglio (pag. 5285) — Si approvano gli articoli da 8 a 12, e l'art. 13 con una modificazione proposta dal Presidente del Consiglio (pag. 5287) — È infine approvato un ordine del giorno presentato dal senatore Garofalo, relatore, e da altri senatori (pag. 5287) — Annuncio di una interpellanza dei senatori Barzellotti, Molmenti ed altri (pag. 5287) — Risultato di votazione (pag. 5288).*

La seduta è aperta alle ore 15.30.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ministro dell'interno, ed i ministri della marina, e di grazia e giustizia e dei culti.

FABRIZI, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

FABRIZI, segretario, legge:

L'ing. Gustavo Suchet: *L'acquedotto pugliese.*

I Rettori delle Regie Università di Pisa e di Siena: *Annuari* di quelle R. Università, anno 1910-911.

Il deputato prof. Carlo Ferraris: *The Banks of Issue in Italy*.

La Deputazione provinciale di Basilicata: *Storia dei moti di Basilicata e delle provincie contermini del 1860*, del prof. Giacomo Raccoppi.

La direzione del Regio archivio di Stato di Milano: *Annuario* di quel Regio archivio, per l'anno 1911.

Il direttore del Regio Istituto di scienze sociali Cesare Alferi, annuario di quell'Istituto per l'anno accademico 1910-911.

Il sindaco di Firenze: *Atti* di quel Consiglio comunale, anno 1910, volume II.

La Camera di commercio ed arti di Trapani: *Trapani nel movimento marittimo commerciale ed industriale*.

Il senatore Filomusi-Guelfi: *Della filosofia del Diritto in Italia dalla fine del secolo XVIII alla fine del secolo XIX*.

Il deputato prof. Luigi Rava: *L. C. Farini ed il suo epistolario*.

Il ministro dei lavori pubblici: *Annali* del Consiglio generale del traffico, volume, IV, 1910.

Il senatore dott. Luigi Cavalli: *L'epopea italiana del 1860, commemorata nel I° cinquantenario*.

Il ministro della guerra: *Memorie storiche militari*, fascicolo I, aprile 1911.

Il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze: *Giubileo di cultura*.

Il sindaco di Torino: *Statistica demografica sanitaria e servizi dell'ufficio d'igiene per l'anno 1909*.

Il direttore della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele, per le provincie siciliane: *Album statistico del movimento economico patrimoniale di quella Cassa, 1862-1909*.

Il prof. V. Termine Trigona: *Il problema della scuola*.

Il sig. A. Pavese: *Treviglio attraverso alla storia del nazionale Risorgimento*.

Il signor A. Servadei: *Attraverso l'Africa centrale - Un quarto di secolo di vita coloniale*.

Il signor Flaminio Luderghani: *Ceneri - Storia drammatizzata nel cinquantesimo anno d'Italia nova*.

La deputazione provinciale di Terra di Lavoro: *Atti* di quel Consiglio provinciale per l'anno 1909.

Il direttore della Società degli insegnanti di Torino: *Atti* della cinquantesima consulta di quella Società, anno 1910.

Il Presidente del Consiglio di Stato: *Annuario* del Consiglio di Stato, anno 1911.

Il dott. Leonardo Ricciardi: *Sulla invenzione del Tectonismo*.

Il senatore Francesco Buonamici: *Sull'antico statuto della Università di Pisa*. Alcune preliminari notizie storiche.

Il ministro della guerra: *Scritti editi ed inediti del generale Giovanni Cavalli*, vol. 4.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo i signori senatori: Viganò, di un mese, e Petrella di 10 giorni, per motivi di famiglia.

Non essendovi osservazioni in contrario, questi congedi s'intenderanno concessi.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «Maggiori e nuove assegnazioni per lire 1,416,006 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11» (N. 549).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: «Maggiori e nuove assegnazioni per lire 1,416,006 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-1911».

Do lettura di questo disegno di legge.

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,416,006 ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-911, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle nuove e maggiori assegnazioni ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-911.

Cap. n.	44. Sussidi a titolo di concorso a favore dei comuni ed altri enti morali per la costruzione e riparazione degli edifici scolastici, pei quali non siano stati concessuti mutui di favore L.	130,000
•	46. Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a comuni e a corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei comuni e sussidi a scuole facoltative comunali	90,000
•	81. Regie scuole tecniche, Regi Istituti tecnici e nautici - Personale - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse).	300,000
•	87. Sussidi a provincie, a comuni e ad altri corpi morali per il mantenimento di scuole tecniche	100,000
•	92. Regie scuole complementari e normali - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni o compensi, indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante delle scuole della Calabria e della Sardegna ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 562 - Retribuzioni per supplenza (Spese fisse)	100,000
•	93. Regie scuole complementari e normali - Personale - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse)	500,000
•	117. Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale - Retribuzione per classi aggiunte	45,000
•	151. Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico per mantenimento di cliniche, per spese di ufficio e di rappresentanza, di pigioni, manutenzione e adattamento dei locali e dei mobili - Supplemento alle dotazioni e spese varie - Spese ed incoraggiamenti per ricerche sperimentali	500
•	261-bis. Commissione per il riordinamento degli studi superiori, istituita con Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 84 - Spese pel funzionamento della Commissione e della segreteria	20,000
•	274-quinquies. Acquisto di opere d'arte all'esposizione internazionale di belle arti del 1911 in Roma.	100,000
•	276-sexies. Commissione internazionale per l'insegnamento matematico - Contributo nelle spese della Sotto-Commissione italiana	5,000

Da riportarsi . . . L. 1,390,500

	Riporto . . . L.	1,390,500
Cap. n. 276-septies. Borsa di studio da conferirsi pel perfezionamento della lingua araba al Cairo »		2,500
» 276-octies. Somma dovuta a titolo di transazione agli eredi del tipografo Carlo Brancadoro, morto in seguito a caduta in un cavo al Foro Romano. »		23,000
» 433. Somma a complemento del fondo stanziato al cap. 456 dell'esercizio 1907-908 - Concorso nella spesa per il monumento da erigersi in Arezzo a Francesco Petrarca, legge 11 luglio 1904, n. 365, per indennità corrisposta su quel fondo a membri del Comitato pel monumento stesso »		6
	Totale . . . L.	<u>1,416,006</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessun chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di una legge di articolo unico, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione sulla spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-911» (N. 550).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 550).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di lire 564,595.38, e le diminuzioni di stanziamento per la somma di lire 602,995.38 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 38,400 al capitolo n. 128 « Fondo di riserva per le spese impreviste » iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1910-11 a titolo di reintegro della somma di lire 30,000 prelevata a favore del capitolo n. 223-ter « Retribuzione agli impiegati avventizi da assumersi per sopperire alle vacanze nel personale di ruolo in conseguenza della legge 10 luglio 1910, n. 417 », e della somma di lire 8,400 prelevate a favore del capitolo n. 230-ter. « Paghe a ragionieri avventizi adibiti al lavoro di revisione dei rendiconti dei mandati a disposizione dei prefetti per il pagamento di compensi ad insegnanti delle scuole medie, a norma dell'articolo 10 della legge 8 aprile 1906, n. 142 » dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

È approvata la variazione alla denominazione del capitolo n. 123, giusta la tabella unita alla presente legge.

Sono altresì approvate le variazioni alla denominazione del capitolo n. 7, come segue:

Cap. 7 « Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità di viaggio, diarie, gettoni di presenza per l'intervento alle sedute - Indennità al consulente legale di cui agli articoli 23 e 27 della legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3725, ed ai delegati a sostenere l'accusa nei procedimenti disciplinari avanti alla sezione della Giunta del Consiglio superiore per le scuole medie, a norma dell'art. 148 del regolamento 3 agosto 1908, n. 623 ».

Tabella delle nuove e maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-911.

NUOVE E MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	4. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale anche dipendenti da altri Ministeri - Retribuzioni a personale straordinario temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale con le norme dell'art. 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182 L.	94,000 »
»	8. Ministero - Spese d'illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e manutenzione di mobili - Altre spese di ufficio e di rappresentanza »	20,000 »
»	12. Ministero - Fitto di locali »	10,000 »
»	14. Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi, già appartenenti all'Amministrazione dell'istruzione pubblica, e loro famiglie »	15,000 »
»	15. Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio ed aiuti al personale di prima nomina »	4,500 »
»	16. Aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni utili per le scienze, le lettere e le arti »	5,000 »
»	17. Indennità per ispezioni e missioni presso il Ministero o nell'interesse di servizi per i quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio - Spese per missioni all'estero e congressi »	16,615 »
»	18. Indennità ai membri della Commissione consultiva e dello altre Commissioni o Giunte permanenti e temporanee per le quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio - Indennità ai componenti le Commissioni per le nomine e promozioni del personale dipendente dal Ministero ed alle Commissioni per concorsi ed assegni, a posti gratuiti in istituti di educazione, a posti di studio e di perfezionamento - Indennità e compensi per incarichi diversi di qualsiasi natura »	30,000 »
»	19. Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio »	10,000 »
»	23. Spese per gli stampati occorrenti all'Amministrazione centrale e da inviare agli uffici provinciali - Stampa del <i>Bollettino ufficiale</i> e di altre pubblicazioni del Ministero per le quali non esistono speciali stanziamenti nel bilancio »	60,000 »
	<i>Da riportarsi L.</i>	265,115 »

	<i>Riparto</i> . . .	265,115 »
Cap. n. 24.	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Spese di legatura di libri e di registri per l'Amministrazione centrale »	5,000 »
» 42.	Concorso del Ministero dell'istruzione pubblica nelle riduzioni sul prezzo dei viaggi in ferrovia concessi agli insegnanti elementari »	2,913.45
» 62.	Spese per medaglio di benemerenza per l'istruzione e l'educazione popolare »	18,000 »
» 74.	Spese d'ufficio, di fitto e manutenzione dei casamenti e dei mobili per i licei della Toscana e per il ginnasio femminile di Roma - Manutenzione dei casamenti, acquisto e manutenzione dei mobili nei licei ginnasiali di Napoli non annessi a convitto, e nel ginnasio di Frosolone - Imposte sui fabbricati per il Regio liceo « Genovesi » di Napoli »	18,000 »
» 90.	Sussidi ad alunne ed alunni poveri delle scuole secondarie tecniche »	1,000 »
» 102.	Sussidi ad alunne ed alunni poveri delle scuole magistrali »	1,000 »
» 108.	Spese varie per affitto di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria - Mance al personale di servizio per le Commissioni centrali e le Commissioni di vigilanza negli esami scritti dei concorsi per il conferimento di cattedre vacanti pel personale delle scuole medie governative »	10,000 »
» 112 bis.	Indennità all'ispettore temporaneo di educazione fisica in applicazione dell'art. 61 delle norme per l'attuazione della legge 26 dicembre 1909, n. 805, approvate per delegazione legislativa con Regio decreto 22 dicembre 1910 »	833.33
» 116.	Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 26 dicembre 1909, n. 805 - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) »	46,000 »
» 127.	Convitti nazionali, compresi quelli delle provincie napoletane, istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861 - Concorso dello Stato nel loro mantenimento . . »	35,000 »
» 138.	Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali e per alunne di istituti educativi femminili »	2,000 »
» 142.	Istituti dei sordo-muti - Sussidi eventuali ad istituti autonomi e spese per il loro incremento »	2,000 »
» 143.	Indennità per ispezioni e missioni in servizio degli istituti di educazione, dei collegi e degli istituti per i sordo-muti, governativi, provinciali, comunali e privati »	3,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	409,861.78

	<i>Riporto . . . L.</i>	409,861.78
Cap. n. 168. Biblioteche governative - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione di mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza . . . »		4,755 »
» 169. Biblioteche governative - Acquisto, conservazione e rilegatura dei libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche »		13,995 »
» 170. Biblioteche governative - Stampa dei bollettini delle opere moderne italiane e straniere - Scambi internazionali »		5,250 »
» 175. Istituti e corpi scientifici e letterari - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario . . . »		3,640 »
» 182. Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Acquisto e conservazione del materiale artistico e didattico - Spese varie inerenti ai fini dei singoli istituti »		18,493.60
» 185. Aiuti ad istituti artistici non governativi - Acquisto di azioni di Società promotrici di belle arti - Concorso ad esposizioni artistiche estere e nazionali. »		5,000 »
» 189. Musei, gallerie e scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »		2,000 »
» 191. Musei di antichità, gallerie, musei medioevali ed uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Acquisto di libri, di pubblicazioni periodiche, del materiale scientifico ed artistico e di opere di notevole importanza archeologica ed artistica - Spese per la loro conservazione . . . »		16,000 »
» 193. Musei e pinacoteche non governativi - Fondo per sussidi. »		2,000 »
» 195. Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici scoperti e dei monumenti del Palatino o di Ostia - Trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati - Spese per il recupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori del Tevere - Spese per esplorazioni archeologiche all'estero - Rilievi, piante, disegni ed altro »		13,000 »
» 198. Monumenti - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza »		-1,000 »
» 199. Monumenti - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauro e per assistenza a lavori . . »		25,000 »
» 206. Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento di locali		
	<i>Da riportarsi . . . L.</i>	519,995.38

	<i>Riporto</i> . . . L.	519,995.38
	- Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e di rappresentanza »	3,000 »
Cap. n. 214.	Spese per la scuola archeologica italiana in Atene »	3,000 »
» 218.	Indennità per ispezioni e missioni in servizio delle antichità e belle arti - Compensi per indicazione e rinvenimento d'oggetti d'arte - Indennità varie »	10,000 »
» 223.	Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'erario per locali demaniali già da essi occupati gratuitamente ad uso di abitazioni (Spese fisse) »	1,600 »
» 230- <i>quater</i> .	Rimborso al Comitato del concorso ginnastico internazionale di Torino per sussidi ai componenti le squadre delle scuole medie governative che partecipano al concorso scolastico di educazione fisica nel 1911 »	12,000 »
» 287.	Spese e compensi per lavori straordinari negli uffici provinciali scolastici, resi necessari dall'applicazione della legge 15 luglio 1906, n. 383 »	15,000 »
	Totale . . L.	564,595.38

MAGGIORI ASSEGNAZIONI DA ISCRIVERSI NELLO STATO
DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL
TESORO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1910-911.

Cap. n. 128.	Fondo di riserva delle spese impreviste L.	38,400 »
	Totale delle maggiori assegnazioni . . . L.	602,995.38

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 1.	Ministero - Personale di ruolo; stipendi e retribuzioni per supplenze (Spese fisse) L.	9,000 »
» 2.	Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	8,000 »
» 30.	Regi provveditori agli studi - Personale di ruolo - Stipendi e retribuzioni per supplenze (Spese fisse) »	30,000 »
» 32.	Regi ispettori scolastici - Personale di ruolo - Stipendi e retribuzioni per supplenze - Assegni agli ispettori scolastici cui sono affidate solamente scuole del comune capoluogo della provincia ed agli ispettori comandati agli uffici provinciali. (Articoli 28 e 32 del regolamento approvato con Regio decreto 19 aprile 1906, n. 350) (Spese fisse) »	8,000 »
» 34.	Indennità e spese per ispezioni alle scuole primarie »	18,000 »
» 41.	Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari dipendenti dal riconoscimento delle campagne di guerra »	3,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	76,000 »

	<i>Riporto . . . L.</i>	76,000 »
Cap. n. 65. Corsi magistrali speciali: conferenze magistrali; mostre didattiche - Orti agrari sperimentali e festa degli alberi - Sussidi per la pratica dell'educazione infantile in asili modello »		5,000 »
» 71. Regie ginnasi e licei - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali nei licei e per servizi straordinari eventuali, anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi di istituti a causa di eccezionali condizioni dei locali . . . »		27,400 »
» 82. Regie scuole tecniche, Regie istituti tecnici e nautici - Personale - Rimunerazioni per servizi straordinari eventuali anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi d'istituti a causa di eccezionali condizioni dei locali »		63,600 »
» 94. Regie scuole complementari e normali - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali e per servizi straordinari eventuali, anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi istituti a causa di eccezionali condizioni dei locali . . »		22,400 »
» 109. Indennità per ispezioni e missioni varie in servizio dell'istruzione media »		13,925 »
» 110. Indennità per ispezioni e missioni a seminari e fondazioni scolastiche »		2,000 »
» 111. Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) »		4,333.33
» 112. Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Personale - Retribuzioni per classi aggiunte »		1,000 »
» 113. Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Personale - Compensi per eventuali lavori straordinari e di segreteria . . . »		2,000 »
» 117. Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale - Retribuzione per classi aggiunte. »		46,000 »
» 118. Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale - Rimunerazione per servizi straordinari ed eventuali »		1,500 »
» 120. Sussidi e spese per l'educazione fisica - Sussidi ed incoraggiamenti a Società ginnastiche, palestre, corsi speciali, ecc. - Acquisti di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse »		5,500 »
» 121. Spese varie per affitti di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria, mance al personale di servizio per le Commissioni centrali e le Commissioni di vigilanza sugli esami scritti e pratici dei concorsi per conferimento di posti vacanti negli Istituti di magi-		
	<i>Da riportarsi . . . L.</i>	270,658.33

	<i>Riporto . . . L.</i>	270,658.33
	stero per l'educazione fisica ed a cattedre vacanti di educazione fisica nelle scuole medie governative »	1,500 »
Cap. n. 122.	Indennità per incarichi, ispezioni e missioni in servizio dell'educazione fisica »	2,000 »
» 123.	Assegni annui a favore della Federazione ginnastica italiana e del Comitato centrale dell'Istituto per l'incremento dell'educazione fisica »	5,000 »
» 124.	Convitti nazionali e Convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze - Assegni al personale insegnante e di servizio della scuola professionale annessa al Convitto « Principe di Napoli » in Assisi (Spese fisse) »	41,050 »
» 132.	Educatori femminili - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse) . . . »	20,000 »
» 135.	Educatori femminili - Posti gratuiti »	2,000 »
» 139.	Istituti dei sordo-muti - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse) »	7,000 »
» 147.	Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario (Spese fisse) »	41,100 »
» 161.	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per incarichi corrispondenti a posti di ruolo vacanti e per supplenze (Spese fisse). »	18,000 »
» 165.	Biblioteche governative - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) »	6,000 »
» 178.	Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) . . . »	11,193.45
» 181.	Accademia ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e di rappresentanza »	11,493.60
» 183.	Pensionati artistico e musicale e spese relative - Concorso drammatico »	15,000 »
» 187.	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) . . . »	25,000 »
» 190.	Musei di antichità, gallerie, musei medioevali ed uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza »	25,000 »
	<i>Da riportarsi . . . L.</i>	501,995.38

	<i>Riporto . . .</i>	L. 501,995.38
Cap. n. 192. Gallerie, musei medioevali e moderni - Lavori di conservazione e di restauro ad oggetti d'arte. . .	»	26,000 »
» 194. Scavi - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza	»	19,000 »
» 207. Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Acquisto di materiale - Spese per la lavorazione - Spese per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzione	»	3,000 »
» 213. Spese inerenti agli studi ed alla compilazione della carta archeologica d'Italia	»	7,000 »
» 217. Consiglio superiore di antichità e belle arti, e Commissione permanente per l'arte musicale e drammatica - Indennità di viaggio, diarie e gettoni di presenza per l'intervento alle sedute e spese materiali accessorie	»	11,000 »
» 222. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse).	»	35,000 »
	TOTALE . . .	L. 602,995.38

PRESIDENTE. Questo disegno di legge, essendo composto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione del Ministero dell'interno;

Provvedimenti per il personale della pubblica sicurezza;

Modificazioni al ruolo organico degli agenti di custodia e degli agenti carcerari;

Modificazione all'articolo 56 della legge di pubblica sicurezza relativa all'uso degli apparecchi automatici per il giuoco.

Raccomandarei al Senato di voler esaminare d'urgenza questi disegni di legge, specialmente quello che riguarda il personale della pubblica sicurezza, in quanto sarebbe opportuno che esso andasse in applicazione al più presto.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, della

presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine nel giorno reca ora la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati dianzi e nella seduta antecedente; inoltre la votazione per la nomina di membri in alcune Commissioni.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di Commissione

PRESIDENTE. In seguito all'incarico affidatomi dal Senato, ho chiamato a far parte della Commissione incaricata dell'esame del nuovo Codice di procedura penale, i signori senatori: Balenzano, Fiocca, Inghilleri, Mortara, Quarta.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli scrutatori delle votazioni per le nomine all'ordine del giorno.

Risultano sorteggiati per la votazione per la nomina di un componente la Commissione delle petizioni i senatori: Guala, Di Camporeale, Massarucci; per la votazione per la nomina di un membro della Commissione dei decreti registrati con riserva, i senatori: Tarditi, De Cesare, Bava-Beccaris.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per combattere l'alcoolismo » (N. 389-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per combattere l'alcoolismo ».

Prego l'onor. Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, di dichiarare se accetta che la discussione si apra sul progetto di legge dell'Ufficio centrale.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Gli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale sono concordati col Governo; prego perciò il Senato di aprire la discussione sul progetto così come viene proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato n. 389-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GAROFALO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, relatore. Desidererei di fare una dichiarazione.

Bisogna che il Senato osservi che il progetto, quale era stato presentato dall'onorevole Luzzatti, comprendeva tre capitoli. Nel primo si trattava della vendita al minuto e del consumo delle bevande alcoliche nei pubblici esercizi; nel secondo capitolo, si trattava dei provvedimenti riguardanti gli alcoolizzati abituali pericolosi; e nel terzo si contenevano disposizioni transitorie e penali. Di questi tre capitoli, il Presidente del Consiglio accettava il primo e l'ultimo, ed esprimeva il desiderio di stralciare il secondo capitolo, che riguarda i provvedimenti per gli alcoolizzati pericolosi. L'Ufficio centrale aderisce a tale proposta, onde sia semplificato il progetto e ne sia facilitata l'approvazione dai due rami del Parlamento,

essendo in tal modo rimossa ogni preoccupazione d'ordine finanziario. Ciò non vuol dire però che l'Ufficio centrale abbia rinunciato all'idea della utilità dei provvedimenti riguardanti gli alcoolizzati; ma esso, pur convinto della utilità di tali provvedimenti, pensa che questi possano essere rinviati ad uno studio ulteriore e formare oggetto di un nuovo progetto che il Ministero potrà presentare, quando creda di averne i mezzi finanziari.

Per queste ragioni, insieme con alcuni colleghi dell'Ufficio centrale ed altri senatori, presento il seguente ordine del giorno:

« Il Senato fa voti che il Governo voglia studiare il modo di provvedere al ricovero degli alcoolizzati abituali pericolosi, con la fondazione di appositi asili, ovvero con quella di sezioni speciali negli ospedali o manicomi ».

Sono firmati: Bensa, Di Broglio, Garofalo, Luciani, Gabba.

Dunque, tolto di mezzo il secondo capitolo, al quale si è sostituito questo ordine del giorno, l'Ufficio centrale, come del resto ha già domandato il Presidente del Consiglio, desidera che la discussione sia aperta sul progetto dell'Ufficio centrale e con gli emendamenti concordati col Ministero.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Devo brevemente dire le ragioni per cui il Governo ha pregato l'Ufficio centrale di non insistere sopra questo capitolo secondo.

Questo capitolo, sostanzialmente, disponeva che coloro, i quali erano stati due volte condannati per reati commessi in istato di ubbriachezza, la terza volta fossero ricoverati in asili mantenuti dallo Stato. (*Commenti*).

Evidentemente, era impossibile a noi calcolare quanti di questi asili si sarebbero dovuti istituire in Italia. Aggiungo che si trattava non di alcoolizzati divenuti dementi, perchè in questo caso provvede la legge sui manicomi; si trattava invece solo di gente che aveva commesso un reato in istato di ubbriachezza, ma che non si trovava in istato di demenza. Si trattava in genere di operai che continuavano a lavorare. Ora, a questo riguardo è necessario fare un'osservazione: se si fossero ricoverati negli asili

e mantenuti a spese dello Stato i capi delle famiglie, che col loro lavoro assicurano il pane alla moglie ed ai figli, allora si avrebbe avuto anche l'obbligo di provvedere al mantenimento di quella e di questi, perchè evidentemente non potevamo condannarli a morire per difetto di mezzi.

Data questa gravità del problema, io ho pregato l'Ufficio centrale di voler rinunciare per ora a questo complesso di disposizioni. L'Ufficio centrale con l'ordine del giorno presentato invita il Governo a studiare ed io naturalmente non posso rifiutarmi di farlo; ma devo d'altra parte dire che questo è un problema di molto difficile soluzione. Non bisogna dimenticare che potremmo andare incontro all'inconveniente di trovare gente, la quale si mettesse di proposito ad ubbriacarsi per essere poi ricoverata negli asili e mantenuta a spese dello Stato. (*Si ride*).

Ora, questo bisognerà evitarlo, come bisognerà evitare tutti gli altri inconvenienti che potessero manifestarsi.

Come ho detto, io studierò l'argomento, ma il Senato, tenendo conto di queste difficoltà non dovrà maravigliarsi, io credo, se questi studi dureranno un certo tempo. (*Approvazioni*).

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Questo disegno di legge arriva a noi preceduto da una discussione avvenuta in questo Consesso nel passato mese di giugno, in occasione del bilancio del Ministero dell'interno, discussione provocata da un ordine del giorno presentato dall'onor. Garofalo e da altri suoi colleghi.

Da diversi oratori fu constatato il progresso dell'alcoolismo anche in Italia, tanto che essa occupa il terzo posto in Europa, e furono rilevati i gravi danni che ne sono la disgraziata conseguenza, estendendosi anche a donne e giovanetti. Il collega Inghilleri, relatore di quel bilancio, pur riconoscendo il progresso dell'alcoolismo nel nostro paese, non lo riteneva così allarmante, ed opinava essere più efficace la lotta con mezzi indiretti, atti a modificare l'educazione del popolo, specialmente coll'istruzione, che il ricorrere a mezzi diretti repressivi. Il Presidente del Consiglio, onorevole Luzzatti, in vista della gravità del male, ritenne necessario ricorrere a mezzi preventivi e repressivi, e così

la necessità dell'intervento del potere legislativo, e prometteva di presentare apposito disegno di legge, che è appunto quello che si discute.

In vero non si può disconoscere la funesta marcia dell'alcoolismo in Italia; basti indicare che in un ventennio, dal 1889 al 1909, il consumo dell'alcool in Italia è salito da 41,000 ettolitri a 625,000 ettolitri, detraendo dalla produzione l'alcool in qualunque modo esportato ed il denaturato; Le statistiche degli ospedali e manicomi ci dimostrano l'aumento progressivo degli infermi di corpo e di mente a causa dell'alcoolismo; e le statistiche giudiziarie l'influenza disastrosa dell'alcoolismo nella criminalità. L'onor. Nitti, che ora fa parte del Governo, scrisse « che quei disgraziati il cui bilancio non si chiude mai col pareggio, e che sentono nel corpo e nello spirito tutta l'inazione dell'albumina, tendono fatalmente alla ebbrietà che momentaneamente li solleva, e mostra meno dura la realtà delle cose ». Così causa dell'alcoolismo la povertà. All'incontro il Picard afferma che dappertutto ove regna l'intemperanza sopravviene la miseria: il giorno in cui sarà scomparso l'alcoolismo metà del pauperismo sarà vinto: a giustificare ciò concorre un fatto grave. Nel Belgio, nell'ultimo quinquennio, i salari sono aumentati di 450 milioni, e di pari passo è cresciuto il consumo dell'alcool che aumentò di 426 milioni.

Il precedente Ministero aveva presentato il disegno di legge con molteplici disposizioni, specialmente di indole sociologica pel ricovero e cura di alcoolizzati pericolosi, non ancora alienati di mente, e si stabilivano premi a favore di istituti, associazioni o privati che si fossero resi benemeriti nella lotta contro l'alcoolismo.

Anzitutto si dispone esser necessaria una speciale autorizzazione del prefetto per poter aprire spaccio o vendita di bevande alcooliche che abbiano oltre 21 gradi di volume. Fu stabilito questo limite alto per comprendervi alcuni vini che hanno elevato grado alcoolico, ma certo il vino puro non raggiunge i 21 gradi.

Avviene che con questa formula si comprendono alcune bevande che si battezzano come vino e sono tutt'altro. Certo vi è compreso il vermouth, che passa per vino e generalmente ha di tutto fuorchè di vino, e tra altro contiene l'assenzio che si vuol proscrivere; certo vi è vermouth

di marca rispettabile che non è in tali condizioni, ma la fabbricazione di questa bevanda a base di speculazione è adulterata. Vi è pure il vino Marsala, che è vino, quantunque pur questo con molta concia, ma la parte massima è vino, se proviene da rispettabili produttori e ditte; ma disgraziatamente si è estesa anche la fabbricazione del Marsala con diversi elementi, diverse droghe a base d'alcool, non del più fino. Così sotto nome di vermouth e di marsalotti si ingerisce dell'alcool assolutamente nocivo e colle ripetute bibite, coll'abitudine si giunge all'alcoolismo avanzato che produce tutti i più tristi effetti della intossicazione.

Oltre ciò in pratica sarà una disposizione di attuazione assai difficile, bisognerebbe misurare coll'alcoolometro tutte le bevande fermentate ed alcooliche. Ciò non avverrà, e molte bevande alcooliche saranno vendute egualmente.

Come maggior garanzia nell'accordare la licenza delle bevande alcooliche che superino il 21° grado, si è stabilita una Commissione speciale provinciale che deve dare il suo parere sulle domande per vendita di quelle bevande, e non si può consentire lo spaccio se non lo consente quella Commissione, mentre per gli spacci e vendite delle altre bevande alcooliche rimane in vigore la vigente legge di pubblica sicurezza; e resta esclusa la vendita delle bevande alcooliche a 21 gradi in determinate località, in determinate epoche.

Dobbiamo ritenere che nella massima parte è lo stesso esercizio che vendè e spaccia le bevande alcooliche di qualunque grado, sovente anche il vino; ora, si capisce chiaramente la difficoltà di stabilire norme speciali per la vendita di una parte di quelle bevande. Sarebbe necessaria una sorveglianza costante, permanente in ogni esercizio, ciò che non è possibile. Perciò è facile prevedere che per quelli esercizi rimarrà una prescrizione nominale e si bevverà egualmente l'acquavite, la grappa, e la famosa mescolanza, specialmente gradita dagli operai. Gli operai ricorrono a quelle bevande, perchè credono di acquistare maggior resistenza al lavoro, ed è vero che a piccole dosi è uno stimolante che eccita il lavoratore, ma, continuando, principia l'opera intossicatrice ed invece di stimolare deprime le forze, e gli operai si infiacchiscono.

Questa Commissione, secondo il progetto Luzzi,

era composta di otto membri (in molti progetti si è notata la tendenza a costituire le Commissioni con molti individui). Avverso sempre per lunga esperienza a tale sistema, ho veduto, con viva compiacenza, che cogli emendamenti concordati si sia ridotto il numero, e potrei dire potean ridursi ancora di un altro, ma non intendo farne proposta.

Ho notato un'altra modificazione, che può forse passare inosservata, ma che tuttavia è molto importante: il progetto, che dirò Luzzatti, richiedeva, per potersi consentire la licenza, assolutamente il parere favorevole della Giunta comunale, e questa disposizione era pure accolta dall'Ufficio centrale; ora, secondo l'accordo intervenuto tra Governo e Commissione, deve richiedersi il parere della Giunta, ma non a condizione di non potersi dare licenza se questo non è favorevole; l'avviso favorevole è richiesto solo per la Commissione provinciale.

Credo che questo sia buon provvedimento, perchè ben sappiamo come nei piccoli comuni, causa le gare di partito, può accadere ed accade che si neghi il permesso ad un esercente solo perchè del partito avverso. All'incontro la Commissione provinciale giudica della opportunità serenamente.

Non posso omettere un'osservazione, che ritengo di certo valore. Secondo una disposizione contenuta nell'art. 2, parrebbe che le licenze debbano essere annuali; ora, noi sappiamo che per la legge vigente si consentono anche licenze temporanee a breve termine. In queste condizioni, chiedo all'onor. ministro ed all'illustre relatore, si possono o non si possono consentire quelle brevi licenze per lo spaccio delle bevande alcooliche di cui all'art. 1? Se non si vuole consentire tale facoltà, non ne muovo certo lamento. Osservo altresì che, come è compilata, quella parte dell'articolo porta ad un controsenso; si dice che la licenza ha la durata di un anno e viceversa tutte le licenze scadono al 31 dicembre; pertanto la licenza ottenuta entro l'anno può aver la durata, non di un anno, ma di un mese.

Dico francamente: avrei voluto che in questa legge fossero comprese le disposizioni che il ministro Luzzatti avea proposto e la Commissione avea allargato pel ricovero e cura degli alcoolisti pericolosi per la loro recidività, pur

dichiarando che erano opportuni, anzi necessari, alcuni emendamenti.

L'avrei desiderato, perchè è un provvedimento di vero interesse sociale, nei rapporti specialmente della criminalità e della recidività nel delitto, dappoichè sappiamo dai dati statistici, che l'alcoolismo dà un contributo larghissimo alla recidività, e dà un contributo alla criminalità nei minorenni, e debbo aggiungere anche nelle donne. Un mezzo, ben studiato, di carattere preventivo e repressivo dovea costituire la parte migliore, più efficace in una legge di questa natura.

L'onor. Presidente del Consiglio osserva che una disposizione di quest'indole, e nei termini come è proposta, condurrebbe a gravi conseguenze finanziarie per lo Stato, perchè si dovrebbe non solo provvedere al ricovero degli alcoolizzati recidivi, ma anche a mantenere le famiglie, che resterebbero prive del capo che col suo lavoro provvedeva loro i mezzi per vivere.

Onor. Giolitti, quando l'alcoolismo raggiunge quei gradi, le forze dell'individuo sono depresse e lo spirito alterato. L'alcoolista cronico fugge il lavoro e quello che è più, fugge la famiglia, la sua casa; il suo tempio è la bettola; egli è il nemico peggiore della famiglia, perchè la avvelena educando a quella scuola i figli, che diventano alcoolisti precoci, candidati alla criminalità od alla prostituzione. È dimostrato da lunga esperienza quale sia la prole degli alcoolisti; una buona parte di essa nasce colpita da mali fisici, e sono frequenti gli idioti; basta per convincersene compulsare le statistiche degli ospedali e manicomi. Ed a proposito dell'idiotia, ricordo che nel Belgio gli idioti si chiamano *figli della Domenica*, perchè in quel giorno avviene il maggior abuso dell'alcool, che è pure stimolo alla lascivia. E mi dispenso dal ricordare tutte le altre funeste conseguenze.

Era pertanto atto eminentemente civile e sociale provvedere al ricovero e alla cura di coloro, che, nelle condizioni di alcoolismo cronico o pericoloso, possano essere resi non solo innocui, ma anche, curati e restituiti alla famiglia ed alla società rigenerati. Così sarebbe attuata la vera previdenza, e direi provvidenza, del legislatore di tempi civili, seguendo anche l'esempio di altre nazioni.

Non minor senso di disgusto ho provato nel

leggere che per gli emendamenti concordati si è anche sacrificato l'art. 15, con cui era autorizzato il Governo a concedere speciali premi, con ricompense in danaro od altrimenti, ad associazioni o privati che si fossero resi benemeriti nella lotta contro l'alcoolismo.

L'abbandono di quella disposizione ha, per me, un significato, che può e deve produrre un'impressione sinistra. Sembrerebbe che non si voglia la lotta contro l'alcoolismo, ma quasi si concorra a facilitare il consumo delle bevande alcooliche. Non faccio questione di misura del concorso di incoraggiamento per parte dello Stato, ma in una legge di questa natura, che ha per iscopo di combattere l'alcoolismo, è una patente contraddizione togliere un premio a coloro che volontariamente assumono la missione di debellare tale flagello, specialmente quando in alcune città vediamo sorgere associazioni di tale indole. Ripeto: eliminare questa parte non ha, a mio avviso, alcuna giustificazione.

Per quanto riguarda i ricoveri per gli alcoolizzati, comprendo che è questione molto grave nella sua pratica attuazione, se si vuole, con effetto, raggiungere lo scopo, e deve essere studiata dal lato, direi, tecnico, e dal lato finanziario. Confesso, poichè devo essere sincero, che, per la parte finanziaria, si sono dettati dal cessato Ministero e dalla Commissione provvedimenti con animo leggero.

Secondo il progetto Luzzatti, le spese dei nascituri ricoveri dovevano essere a carico dello Stato e delle provincie; ma era evidente che insorgevano tutte le provincie, che domandano sgravi per la impossibilità in cui si trovano di provvedere ai bisogni dell'Amministrazione, specialmente per i manicomi; e ne sono prova le deliberazioni di tutti i congressi delle provincie.

L'Ufficio centrale modificò quella disposizione, liberando la provincia, liberando quasi anche lo Stato, volendo che a ciò si provvedesse col provento della tassa generale stabilita per le licenze, di cui all'art. 1.

Confesso però che quei mezzi sono assolutamente insufficienti, se non si vuole una platonica affermazione. Intendo pertanto che la creazione di ricoveri per cura di alcoolizzati cronici, quale fu proposta, non può essere assoluta; ma una volta posto il problema, è necessario risolverlo. È un'opera eminentemente civile

che si compie, e l'Italia non deve essere seconda in questa via.

L'onor. relatore, nella sua perspicua relazione, conchiude invocando le parole del ministro francese Briand; io, o signori, invocherò le parole di un illustre deputato, l'onor. Fusinato. Egli ha scritto: « Il miglior modo per ammazzare l'idra dell'alcoolismo sarebbe quello di distruggere il bicchiere; non potendo romperlo, cerchiamo almeno di impicciolirlo. Ma ciò si può fare tirando ogni giorno contro l'alcoolismo un sassolino che vada a cadervi dentro e diminuirne il contenuto ».

Onorevoli colleghi, questo disegno di legge, ridotto alle proporzioni come lo è dagli emendamenti concordati, è un sassolino. Ebbene, lanciamolo colla fiducia che la lotta si intensifichi e non si tardi a poter attuare più efficaci mezzi, onde l'Italia si liberi da una piaga che minaccia e insidia la famiglia e la società. (Bene).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'on. senatore Parpaglia ha fatto una prima domanda relativa alla portata dell'art. 2 riguardo al rilascio delle licenze che è devoluto a questa Commissione speciale.

Ora, io credo che la quistione sia risolta dal terzo ultimo capoverso dell'articolo stesso, secondo il quale l'autorizzazione, una volta data dalla Commissione, può annualmente essere rinnovata dal prefetto, senza che occorra per questo di riconvocare la Commissione stessa.

Quanto alla quistione più grave che riguarda il ricovero per gli alcoolizzati, l'on. Parpaglia stesso si è già reso conto della grave difficoltà finanziaria che vi sarebbe e della mancanza assoluta di studii che ci possa mettere in grado di calcolare l'entità del problema. Io aggiungo che il giorno in cui si entrasse in questo campo bisognerebbe prendere una via più ristretta di quella che ora è proposta, perchè ora si ricovererebbero quelli che negli ultimi dieci anni abbiano riportato due condanne per reati commessi in istato di ubbriachezza. Ma questo non basta a significare che si tratti di un ubbriaco incorreggibile. Ad ogni modo neppure l'onorevole Parpaglia propone di venire ad un provvedimento concreto in proposito.

Parla poi dell'art. 15: si duole che si siano tolti quella specie di premii alla virtù che si davano a quegli istituti che coi loro mezzi educativi inducono la gente a non ubbriacarsi. La ragione di questo provvedimento è conseguenza della soppressione dell'art. 8. Nella Commissione si è dovuto riconoscere che siccome l'articolo 8 conteneva, per iniziativa di una legge portata al Senato, una nuova imposta, non era possibile che in questa condizione fosse votata. Abolita questa imposta, cessava anche la possibilità di erogarne i proventi nel modo stabilito dall'art. 15. Del resto posso assicurare l'onor. Parpaglia che già attualmente il Ministero dell'interno, sul fondo della beneficenza che ha nel suo bilancio, non manca di aiutare questi istituti di carattere educativo, ricreatori e simili, i quali abbiano anche per iscopo una educazione popolare che allontani il più che si può l'operaio dall'osteria.

Questo si fa coi fondi, dei quali dispone il Ministero dell'interno.

Ringrazio il senatore Parpaglia di aver dichiarato che in massima accetta il disegno di legge; sarò ben lieto se le sue proposte, che ha annunciato, gioveranno a migliorarlo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

CAPO I.

DELLA VENDITA AL MINUTO E DEL CONSUMO DI BEVANDE ALCOOLICHE NEI PUBBLICI ESERCIZI.

Art. 1.

È vietata, senza speciale autorizzazione del prefetto, la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcooliche, che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume, ancorchè l'esercente sia munito della licenza d'esercizio di cui all'art. 50 della legge di pubblica sicurezza.

Tale disposizione è applicabile anche ai venditori ambulanti di cui all'art. 72 della legge di pubblica sicurezza.

L'autorizzazione non deve essere concessa alle cantine delle caserme, agli spacci ambulanti nei campi militari di manovre, agli spacci

di cibi e bevande degli stabilimenti di ricovero, di lavoro e di pena dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, ed infine agli esercizi previsti dall'art. 59 della legge di pubblica sicurezza.

(Approvato).

Art. 2.

L'autorizzazione di cui nel precedente articolo non può essere concessa senza il parere della Giunta comunale, nè senza il voto favorevole di una speciale Commissione permanente stabilita nel capoluogo della provincia.

La Commissione è composta:

- a) del prefetto o di un consigliere di prefettura da lui delegato;
- b) di un membro designato dal Consiglio provinciale;
- c) di un membro nominato dal Consiglio provinciale di sanità;
- d) del medico provinciale;
- e) di un funzionario di pubblica sicurezza, scelto dal prefetto.

L'autorizzazione è annuale e vale fino al 31 dicembre di ciascun anno; alla scadenza potrà essere rinnovata con apposizione di visto per parte del prefetto.

Essa è strettamente personale, nè può essere ceduta o servire per più di un esercizio.

Il provvedimento dato dal prefetto sulla domanda di autorizzazione è definitivo.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Nell'articolo 2°, al secondo capoverso, si dispone che l'autorizzazione è annuale; ma poi si soggiunge che le autorizzazioni scadono il 31 dicembre di ogni anno. Conseguo da ciò che, se l'autorizzazione fu data durante l'anno, essa non è più annuale.

Inoltre, secondo la dizione dell'articolo, sarebbe esclusa la facoltà di concedere licenze temporanee. È vero che nella legge generale di pubblica sicurezza sono contemplate le licenze temporanee; ma, siccome con questa legge si vuol disciplinare specialmente tutto ciò che riguarda lo spaccio e la vendita di sostanze di un grado alcoolico elevato, sembrerebbe che le licenze temporanee per questo riguardo non esistessero più. Badiamo alle conseguenze di una così assoluta disposizione.

Prego pertanto il ministro di voler chiarire quali sono i suoi intendimenti al riguardo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io credo che lo scopo di questo alinea, del quale ha parlato l'onor. Parpaglia, sia precisamente il seguente, e secondo me sia buono: vale a dire che tutte le licenze scadano lo stesso giorno affinché la Commissione possa, nel complesso di tutte le licenze da concedere in un dato comune, in una data frazione, vedere se e quanto convenga di continuare e se e quale convenga di sopprimere. Se scadesse ad epoche diverse lungo l'anno, questo lavoro di coordinamento non sarebbe possibile.

L'onor. Parpaglia ha rilevato la inesattezza della forma grammaticale, in quanto che l'alinea direbbe: «L'autorizzazione è annuale e vale fino al 31 dicembre di ciascun anno».

Osserva l'onor. Parpaglia: se è annuale, dovrebbe scadere dopo un anno. Mi permetta però di osservargli che se l'articolo dicesse: «l'autorizzazione dura un anno» sarebbe da darsi la interpretazione da lui indicata, mentre la cosa è diversa: la parola annuale forse è stata presa da chi ha proposto l'articolo (poichè non fui io che presentai questo disegno di legge) nel senso che alla fine di ogni anno la licenza scadesse. Per togliere l'equivoco basterebbe dire: l'autorizzazione ha valore soltanto fino al 31 dicembre dell'anno, nel quale è stata accordata. Con questo si manterrebbe l'unità di scadenza delle licenze, e non si avrebbe l'inesattezza grammaticale lamentata dal senatore Parpaglia.

PARPAGLIA. Si potrebbe aggiungere *temporanea*.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dicendo *temporanea* non si capisce; sarebbe più logico dire: fino al 31 dicembre dell'anno, in cui è stata accordata.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Ora si danno licenze temporanee per giorni, per settimane e per mesi, per certe determinate contingenze, ma, se l'alinea rimane quale è proposta, non sarebbe ciò più possibile, e non mi pare giustificata una tale misura.

Per queste ragioni, pregherei l'onor. ministro di aggiungere: « Salvo all'autorità di accordare licenze temporanee ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Per parte mia, me ne rimetto all'Ufficio centrale.

GAROFALO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento proposto dal Presidente del Consiglio.

Dove è detto: « l'autorizzazione è annuale, e vale fino al 31 dicembre di ciascun anno », si deve dire: « l'autorizzazione ha valore fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata accordata ».

Questa dizione è chiarissima e non può essere censurabile sotto qualsiasi aspetto.

Quanto alle licenze temporanee delle quali parlava l'onor. Parpaglia, siccome si tratta di una legge con la quale si tende a restringere sempre più il numero delle osterie e degli spacci di bevande alcoliche, sarebbe un controsenso che essa ammettesse concessioni di licenze temporanee.

Io non credo che questo sia stato nella intenzione del ministro proponente, come non è nella intenzione mia come relatore.

Credo invece che non si debba ammettere la possibilità di licenze temporanee in una legge intesa a combattere l'alcoolismo.

PRESIDENTE. Il comma 3° di questo articolo 2 rimane quindi così emendato:

« La concessione vale fino al 31 dicembre dell'anno nel quale è stata accordata; alla scadenza potrà essere rinnovata con apposizione di visto da parte del prefetto ».

Il resto dell'articolo rimane come è.

Chi approva l'art. 2, così modificato, è pregato di alzarsi.

Art. 3.

Spetta alla Commissione suddetta di determinare le norme generali circa gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici, tenendo conto delle esigenze locali e della diffusione dell'alcoolismo nella provincia.

Restano ferme le facoltà date all'autorità di pubblica sicurezza dall'articolo 56 della legge 30 giugno 1889, limitatamente all'abbreviazione degli orari stabiliti.

In nessun caso però lo spaccio o la vendita delle bevande alcoliche di cui all'art. 1 può essere permesso prima delle ore 8, o dopo le 22, ed è assolutamente vietato nei giorni festivi e in quelli di elezioni amministrative o politiche. Per le nuove concessioni di licenze, la Commissione medesima determinerà inoltre le distanze minime tra gli esercizi nei quali si vendano bevande spiritose di qualsiasi genere, e gli ospedali, cantieri, officine, scuole e caserme.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Nell'articolo, come era prima formulato, era detto che alla Commissione provinciale si lasciava di stabilire le norme per gli orari, perchè non si poteva con una norma generale stabilire un orario per tutto lo Stato, ed era necessario che vi fosse un potero che potesse stabilire questi orari ed adattarli alle condizioni speciali delle varie regioni.

Il credere che si possa per tutta l'Italia stabilire un orario unico, per me, è un assurdo: le 8 del mattino possono essere troppo presto o troppo tardi, troppo presto nell'inverno, troppo tardi nell'estate, e così dicasi per le ore della sera.

Credo quindi più conveniente lasciare la disposizione quale era prima, che cioè sia la Commissione provinciale quella che stabilisce gli orari; essa farà in modo che essi rispondano alle vere esigenze di una determinata regione.

Pregherci perciò la Commissione di ritirare l'emendamento ed il ministro di mantener l'articolo quale era coll'aggiunta che ha fatto il Governo vi è abbastanza garanzia per l'osservanza di questi orari e limitarli quando sia necessario.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Prego l'onor. Parpaglia di considerare che quest'art. 3 per la sua prima parte rimane e cioè:

Spetta alla Commissione suddetta di determinare le norme generali circa gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici, tenendo conto delle esigenze locali e della diffusione dell'alcoolismo nella provincia.

E non è detto qui che debba essere un orario unico per tutto l'anno.

Il secondo comma proposto dice: « In nessun caso però lo spaccio o la vendita delle bevande alcoliche, di cui all'art. 1º ». Non sono gli esercizi che non devono rimanere aperti, ma sono quelle bevande alcoliche che hanno più di 21 gradi di alcolicità che non si vuole siano vendute fin dal mattino di buon'ora. A questa proposta, che era del Ministero precedente, io non avevo ragioni di oppormi.

Ciò che ho creduto indispensabile, è stato di far proporre un'aggiunta, perchè l'autorità di pubblica sicurezza abbia facoltà di abbreviare gli orari, quando certi momenti l'impongono; nei momenti cioè di turbolenza, di disordini è necessario che l'autorità possa far chiudere l'esercizio ad un'ora più sollecita di quella stabilita nelle norme generali.

Quanto all'ultimo capoverso è una proposta della Commissione, alla quale non avevo ragione di oppormi, perchè tende a diminuire l'uso di quegli alcoli più dannosi alla salute degli operai.

GAROFALO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *relatore*. Come ha detto molto bene il Presidente del Consiglio, il secondo comma, che è divenuto 3º, ha lo scopo altamente morale di diminuire il tempo massimo in cui si possano vendere liquori alcolici, onde il consumo di essi vada scemando per quanto è possibile. Ora se noi sopprimiamo questa determinazione della durata massima di apertura delle osterie, se lasciamo in piena balla delle Commissioni provinciali e Giunte comunali ed autorità di pubblica sicurezza di stabilire gli orari senza un limite insuperabile quale è stato proposto, si ricadrà negli stessi inconvenienti che si deplorano attualmente, e cioè che in un circondario si farà in un modo e in un altro in modo diverso, e non si otterrà, per tante e tante ragioni, che sarebbe troppo lungo l'espore, ragioni di cui potrei parlare lungamente (perchè ho qui documenti assai interessanti intorno al modo in cui oggi si procede), lo scopo che noi ci proponiamo di raggiungere con questa legge.

Ho lettere di professori di igiene e di presidenti di società antialcoliche, dalle quali risulta che gli orari di apertura e chiusura degli esercizi sono molto spesso stabiliti per

ragioni affatto estranee a quelle che richiederebbe l'interesse della pubblica igiene.

Ora, io trovo che una delle ragioni principali di essere di questa legge è appunto la determinazione di un orario massimo, che in nessun caso possa esser superato. E per quanto riguarda la determinazione di questo orario nelle ore mattutine, è bene fare osservare che una delle abitudini peggiori che si riscontrano, specialmente nelle popolazioni dell'alta Italia, è quella che gli operai i quali alla mattina si recano alle officine ed ai cantieri, si fermano negli spacci che incontrano sul loro cammino, e nei quali si vendono liquori infetti e malsani, di cui essi trangugiano due o tre bicchieri, incominciando ad avvelenare il loro organismo sin dalle prime ore della giornata.

Come ho detto, ciò accade specialmente nell'alta Italia, in quasi tutte le città del Piemonte, della Lombardia e del Veneto. E del Veneto in particolare posso parlare con piena cognizione di causa.

Ora, lo stabilire che i liquori alcolici non si possono vendere prima dello otto del mattino sarà una cosa utilissima e molto salutare per il nostro paese. Per queste considerazioni, io non rinuncio affatto alle disposizioni di questo articolo. (*Approvazioni*).

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Nel primo comma di questo articolo è fatta facoltà alla Commissione provinciale di determinare le norme generali circa gli orari di apertura e chiusura degli esercizi, tenendo conto delle esigenze locali e dello sviluppo dell'alcoolismo nella provincia. È chiaro pertanto che è affidato a questa Commissione il compito di dare le norme per tutti gli esercizi, in cui si spacciano bevande alcoliche di qualunque natura. Ora, non trovo opportuno che nella legge si introduca una disposizione uniforme per tutto lo Stato per esercitare la vendita delle bibite alcoliche, di cui all'art. 1, solo dalle 8 del mattino alle 10 di sera.

E badiamo che bibite alcoliche al di sopra di 21 gradi si somministrano nei caffè e nelle trattorie, ed avverrebbe con questo assoluto generale divieto di non poter avere nel caffè un liquore e nel pranzo un bicchierino di cognac od altro liquore. E si finirebbe col non vedere applicata la legge.

Ora, io pregherei vivamente la Commissione perchè non insista nella sua proposta. Lasciamo che provveda la Commissione, tenendo conto delle condizioni locali. Mi sembra che voler stabilire un orario unico per tutti i luoghi ed in tutti i tempi sia un po' troppo. Insisto perciò che venga soppressa la prima parte del secondo alinea dell'articolo 3.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'alinea, del quale l'onor. Parpaglia vorrebbe la soppressione, è proposto dall'Ufficio centrale del Senato, ed io l'ho accettato. Ma evidentemente, non posso farne una questione mia.

Se si trova modo di restringere al più possibile questo uso di veri veleni, io ci sto molto volentieri; ma non mi pare che tale questione costituisca un principio fondamentale per la legge.

Mi sembra che sia una semplice questione di modalità.

GAROFALO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *relatore*. Ho espresso poco fa la mia opinione, e ho detto le ragioni per le quali credo necessario stabilire che i liquori non si possano vendere nelle ore della mattina. Per ragioni analoghe, aggiungo essere anche necessario che questi non si possano vendere in ora troppo tarda della sera. Il limite proposto, dalle 8 della mattina alle 10 della sera, mi pare lasci uno spazio di tempo molto largo ai bevitori, senza che essi comincino la giornata avvelenandosi, e senza che la finiscano con nuovo veleno. Se vogliamo fare una legge utile, questo punto mi sembra il più importante di essa; altrimenti abbandoniamone del tutto l'idea, e lasciamo che le cose vadano pure come vanno ora. Il limite proposto è uno dei mezzi per impedire che si beva almeno nelle prime ore della mattina e in quelle della tarda sera.

PRESIDENTE. La proposta dell'onor. Parpaglia mi sembra fosse quella della soppressione dell'intero limite.

GAROFALO. L'onorevole senatore Parpaglia domanderebbe anche la soppressione del di-

vieto della vendita delle bevande alcoliche nei giorni festivi e in quelli di elezioni?

PARPAGLIA. No, no.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. La parte che vorrei soppressa è la prima parte del comma dell'art. 3, quella cioè in cui si legge: « In nessun caso però lo spaccio o la vendita delle bevande alcoliche di cui all'art. 1 può essere permessa prima delle ore 8, o dopo le 22 ».

DI CAMPOREALE, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *dell'Ufficio centrale*. Mi pare che il concetto dell'onor. Parpaglia sarebbe meglio espresso, qualora si modificasse questo art. 3 così: « Lo spaccio e la vendita delle bevande alcoliche di cui all'art. 1, è assolutamente vietato nei giorni festivi e in quelli di elezioni politiche e amministrative », lasciando poi il resto dell'articolo come è. Sembra a me che sarebbe questa la formula migliore.

Non dico questo come membro dell'Ufficio centrale, perchè io veramente sarei del parere del senatore Parpaglia, più che del parere del relatore. Personalmente, credo che vi sia una certa contraddizione tra la facoltà che si dà alla Commissione di stabilire l'orario, e la limitazione che le si impone subito dopo.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale è dunque diviso in due opinioni.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo che sia bene venire ad una conclusione. La prima parte dell'articolo, sulla quale sono tutti d'accordo, dà facoltà alla Commissione di determinare le norme circa l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici, tenendo conto delle esigenze locali e della diffusione dell'alcoolismo nella provincia. Credo che su questa parte siamo tutti d'accordo, come credo che siamo anche tutti d'accordo sulla proibizione della vendita, in certe determinate ore, delle bevande alcoliche al fine di restringerne l'abuso.

Data questa interpretazione, la formula proposta dal senatore Di Camporeale sarebbe questa: « La vendita delle bevande alcoliche,

di cui all'art. 1, è assolutamente vietata nei giorni festivi e in quelli di elezioni amministrative e politiche ». Il resto sarebbe lasciato come è scritto.

Credo che, data la facoltà alla Commissione di restringere essa la vendita dei liquori più pericolosi, questa facoltà potrebbe adempiere abbastanza bene al fine che l'Ufficio centrale si è proposto.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Per essere più chiaro, dopo le parole « apertura e chiusura degli esercizi pubblici », ecc., vorrei che si aggiungesse: « anche per lo spaccio e vendita delle bevande di cui all'art. 1 della legge ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il primo comma dell'articolo resterebbe allora così formulato:

« Spetta alla Commissione suddetta di determinare le norme generali circa l'apertura e la chiusura degli esercizi pubblici e le ore in cui è permessa la vendita dei liquori indicati all'art. 1°, tenendo conto delle esigenze locali e della diffusione dell'alcoolismo nella provincia ».

GAROFALO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *relatore*. In questo articolo sarebbe ancora da fare un piccolo emendamento puramente grammaticale. Dove si dice: « spetta alla Commissione suddetta di determinare le norme » ecc., bisognerebbe invece dire: « di stabilire le norme » ecc.

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 3 concordato tra l'Ufficio centrale e Governo:

« Spetta alla Commissione suddetta di stabilire le norme generali circa gli orari d'apertura e di chiusura degli esercizi pubblici e le ore in cui è permessa la vendita delle bevande alcooliche indicate all'art. 1, tenendo conto delle esigenze locali e della diffusione dell'alcoolismo nella provincia.

« Restano fermo le facoltà dato all'autorità di pubblica sicurezza dall'art. 56 delle legge 30 giugno 1889, limitatamente alla abbreviazione degli orari stabiliti.

« La vendita delle bevande alcooliche di cui all'art. 1 è assolutamente vietata nei giorni festivi e in quelli di elezioni amministrative o politiche. Per le nuove concessioni di licenze, la Commissione medesima determinerà inoltre le distanze minime tra gli esercizi nei quali si vendano bevande spiritose di qualsiasi genere, e gli ospedali, cantieri, officine, scuole e caserme.

Chi l'approva l'articolo 3 così emendato, voglia alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di relazione.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 5,677.81 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910.

PRESIDENTE. Do atto all'onore senatore Finali della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del progetto di legge sull'alcoolismo.

Art. 4.

È vietato ai pubblici esercenti di somministrare bevande alcooliche ai minori degli anni 16.

È loro vietato parimente di somministrare bevande contenenti alcool in qualsiasi misura alle persone che si trovino in istato di ubbriachezza o che palesemente sieno in uno stato anormale per debolezza o alterazione di mente.

Non è permesso di adibire il locale dell'esercizio ad ufficio di collocamento, o per il pagamento delle mercedi agli operai.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Mi duole proprio di dover essere noioso. L'articolo 4°, come era formulato

nel disegno di legge presentato dal ministro Luzzatti, era in questi termini: « Ai concessionari dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1º è fatto divieto di somministrare bevande alcooliche: a) ai minori degli anni 16; b) alle persone che si trovano in stato di ubbriachezza, e che palesemente sono in uno stato anormale per debolezza o alterazione di mente ».

La Commissione lo modificò nei seguenti termini: « È vietato ai pubblici esercenti (così a tutti) di somministrare bevande alcooliche ai minori degli anni 16. Ed è vietato parimenti di somministrare bevande contenenti alcool in qualunque grado alle persone che si trovino in stato di ubbriachezza o in stato anormale ». Parrebbe così che fosse vietato di somministrare ai minori qualunque bevanda alcoolica. (*Commenti*). E se così è, non occorre la distinzione o meglio la specificazione di bevande contenenti alcool in qualunque misura, per il divieto di somministrarlo alle persone in stato anormale per ubbriachezza o di alterazione mentale. Unica ed uniforme in questo caso è la disposizione. Che se poi si vuole impedire si somministrino solo le bevande alcooliche indicate nell'articolo 1º, è necessario specificarlo, ma, lasciata la disposizione quale è, ne consegue che qualunque bevanda alcoolica ai minori è vietata. A me pare evidente la necessità di una spiegazione, se non si vuol dare alla prima parte dell'articolo un senso largo di proibizione per i minori, e dire che il divieto per loro è limitato alle bevande di un grado superiore al 21.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. Si tratta di una questione di forma, che forse non è esatta nel controprogetto dell'Ufficio centrale. Nella prima parte dell'articolo è detto: « È vietato ai pubblici esercenti di somministrare bevande alcooliche ai minori degli anni 16 »; io ritengo che questa proibizione si riferisca alle bevande alcooliche di cui all'articolo 1º.

Con questa spiegazione, mi sembra di aver risposto a quanto chiedeva l'onor. Parpaglia. Basterebbe quindi aggiungere: È vietato ai pubblici esercenti di somministrare bevande alcooliche della specie indicata all'articolo 1º, ai minori di anni 16.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Per parte mia, non troverei male che ai minori di 16 anni fosse vietato di dare qualunque bevanda alcoolica. (*Commenti*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma un operaio di 15 anni può andare in trattoria e bere un bicchiere di vino; il vietarglielo sarebbe troppo.

GAROFALO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *relatore*. Il concetto di chi ha formulato questo articolo era che ai minori degli anni 16 non si potessero somministrare quelle bevande alcooliche che sono oggetto delle disposizioni speciali di questo progetto, ed in particolare dell'articolo 1º; quelle, cioè, che hanno più di 21 gradi di alcool.

Però vi era qui una certa inesattezza. Si diceva nel progetto ministeriale che questo divieto era fatto ai soli concessionari dell'autorizzazione, cioè di quelle speciali autorizzazioni per lo spaccio degli spiriti.

L'Ufficio centrale ha modificato questo articolo nel senso che qualunque pubblico esercente non possa somministrare bevande alcooliche ai minori di anni 16, e questo divieto non è fatto solo ai concessionari, ma anche agli altri esercenti, giacchè altrimenti sarebbe loro permesso di fare quello che è vietato ai concessionari con speciale licenza. Ecco perchè è stato detto in generale: « ai pubblici esercenti non è permesso somministrare bevande alcooliche ai minori degli anni 16 ».

Credo però che sarebbe bene di determinare le bevande alcooliche dicendo: « Le bevande alcooliche di cui all'art. 1º ».

Con questa correzione, sembrami che la prima parte di quest'articolo stia bene. Quanto alla seconda parte dell'articolo, qui non si tratta più delle sole bevande alcooliche che contengano più di 21 gradi di alcool, ma di qualunque bevanda inebbricante, perchè a tutte deve estendersi il divieto di somministrarle a persone già in istato di ubbriachezza od in istato anormale per debolezza di mente.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. A me pare che cadiamo in esagerazioni. Oltre alle limitazioni grandissime

che facciamo al piccolo commercio, alla libertà dell'industria, limitando ed osteggiando le rivendite (sia pure per uno scopo elevato), noi finiamo per mettere i rivenditori in condizioni difficilissime. Come è possibile che un rivenditore possa conoscere la fede di nascita del consumatore? In questo modo noi andiamo all'assurdo!

PRESIDENTE. Domando all'onor. Tarditi se intende di fare una proposta speciale a questo riguardo.

TARDITI. Io non faccio proposte. Ho fatto presente solo all'onor. Presidente del Consiglio le condizioni anormali in cui vanno a trovarsi questi rivenditori, affinché dello mie osservazioni si tenga conto.

PRESIDENTE. Il primo comma dell'articolo 4 sarebbe emendato così:

« È vietato ai pubblici esercenti di somministrare ai minori degli anni sedici le bevande alcoliche di cui all'articolo 1° ».

Chi approva questo primo comma, voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 4.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

È vietato di corrispondere in tutto o in parte in bevande alcoliche la mercede dovuta agli operai, anziché in danaro.

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Credo utile invocare una spiegazione conforme a quella che è stata data per la interpretazione dell'art. 4.

Chi è pratico di cose agricole sa che in moltissimi luoghi si usa dare parte della mercede agli operai in vino. Questo è graditissimo all'operaio ed è anche igienico e commendevole e risponde ad una quantità di capitoli agrari. Evidentemente, ad esempio, nei lavori delle risaie, nei lavori della canapa dove gli operai stanno nei maceratoi, od altro, l'averne del vino a portata è cosa utile, rinforzante e certamente sempre desiderata. Aggiungo che tra molte questioni per mercedi dibattute tra proprietari, contadini e operai anche questa della somministrazione del vino è stata oggetto di contro-

versie, sempre però col prevalente desiderio degli operai di avere il vino; non certamente per vizio, perocché io non credo che ne possano mai usare in tale quantità o qualità da cadere in ubbriachezza.

Ora, per evitare interpretazioni contrarie od incertezze che potrebbero recare turbamenti nei patti agrari, io domando che l'onorevole ministro o l'Ufficio centrale chiariscano il pensiero della legge o nell'articolo stesso o nel regolamento, se di regolamento vi sarà bisogno.

A dir la verità, ho improvvisata questa osservazione, ma quanti vivono tra i campagnoli sano, e credo, possono affermare che non è del tutto fuori luogo l'averla sollevata.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Poiché il senatore Malvezzi a sostegno della sua tesi ha invocato l'appoggio degli agricoltori, io, come tale, debbo aggiungere un'altra osservazione ed è che il vino somministrato per lavori agricoli viene generalmente, dalla cantina del proprietario, dove gli stessi operai avendo spesso lavorato e assistito alla confezione di questo vino, lo sanno certamente più genuino, sano e igienico di quello acquistato altrove, col vantaggio poi che la merce passando direttamente dal produttore al consumatore, avrà un prezzo molto minore di quello che necessariamente devono praticare gli spacciatori al minuto.

Mi unisco quindi al collega senatore Malvezzi per domandare una interpretazione molto chiara e precisa di questo articolo nel senso da noi desiderato.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Appoggio quanto hanno proposto i senatori Malvezzi e Torrigiani, ma proporrei d'altra parte di stralciare le parole finali dell'articolo « anziché in danaro ».

Qualunque opinione si porti sul cosiddetto *truck system*, è incontestabile che esso è in pratica attuato e mediante generi di varia natura farine, vettovaglie, ecc.

Ora, l'attuale redazione dell'articolo potrebbe far sorgere il dubbio che un salario che in tutto o in parte così si corrisponda possa convertirsi in somministrazione di bevande alcoliche di cui all'art. 1 dacché il divieto parrebbe dettato solo pel salario in danaro. Ciò che certo

non era e non è nello intendimento del ministro proponente e del nostro Ufficio centrale.

Quelle parole dunque, secondo il mio parere, si possono e si debbono sopprimere.

DI CAMPOREALE, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *dell'Ufficio centrale*. Ho domandato la parola soltanto per fare osservare ai signori senatori che hanno interloquuto su questo articolo, che l'Ufficio centrale ha avuto sempre il concetto che si tratti delle bevande alcoliche, di cui si parla all'art. 1. Non si tratta del vino, il quale, per consuetudine secolare, in gran parte d'Italia fa parte delle mercedi che si danno agli operai, ma delle bevande alcoliche di cui all'art. 1. Ad ogni modo, per chiarire, si potrebbe aggiungere: « di cui all'art. 1 ».

POLACCO. Sopprimendo le parole come ho detto poc' anzi.

GAROFALO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *relatore*. Quando si è detto « bevande alcoliche », si è inteso sempre di parlare di quelle, di cui è parola nell'articolo 1°. È una locuzione impropria, perchè anche il vino e la birra sono bevande alcoliche, ma è stata quasi una necessità di adoperarla, non trovandosene altra migliore.

Per chiarire dunque l'articolo conviene fare l'aggiunta, di cui si è parlato; inoltre è da sopprimere le ultime parole « anzichè in danaro ».

DI CAMPOREALE, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *dell'Ufficio centrale*. La dizione dell'articolo, proposta dall'Ufficio centrale, rimarrebbe dunque stabilita in questi termini: « È vietato di corrispondere in tutto od in parte la mercede dovuta agli operai, in bevande alcoliche, di cui all'art. 1 ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 5, che rileggo nella formola emendata:

Art. 5.

« È vietato di corrispondere in tutto o in parte la mercede dovuta agli operai in bevande alcoliche, di cui all'art. 1° ».

Chi l'approva è pregato di azarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nel Regno, la vendita in qualsiasi quantità, ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio « assenzio ».

Sono escluse da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume, contengono dell'infuso di assenzio come sostanza aromatica, senza pregiudizio di quanto è stabilito nell'art. 42 della legge sanitaria.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i signori segretari a procedere alla numerazione dei voti ed i signori scrutatori allo spoglio delle schede.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti ed i senatori scrutatori lo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Balestra, Barracco Giovanni, Barzellotti, Basile, Bava-Beccaris, Bertetti, Biscaretti, Bodio, Bracci.

Cadolini, Cactani, Capaldo, Caravaggio, Casana, Cavalli, Cavasola, Cefaly, Cencelli, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conti, Cotti, Cruciani-Alibrandi.

D'Ayala Valva, De Cesare, De Cupis, De Giovanni, De Larderel, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Dini, Doria Pamphili.

Fabrizi, Faina Eugenio, Falconi, Filomusi Guelfi, Finali, Fiocca, Foà, Frascara.

Garofalo, Giorgi, Goiran, Golgi, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Lucca, Luciani.

Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manassei, Mangili, Manno, Mariotti Filippo, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzolani, Molmenti, Monteverde, Morra.

Paganini, Pagano, Parpaglia, Paternò, Pedotti, Petrella, Piaggio, Polacco, Ponzio-Vaglia.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1911

Reynaudi, Rignon, Riolo, Rossi Giovanni.
Sacchetti, Saladini, San Martino, Schupfer,
Sismondo, Sormani, Spingardi.

Tamassia, Tarditi, Taverna, Tommasini, Tor-
rigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vigoni Giulio, Vigoni Giuseppe, Volterra.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discus-
sione del disegno di legge « Sui provvedimenti
per combattere l'alcoolismo ».

Do lettura dell'articolo 7:

Art. 7.

Non può essere concessa alcuna licenza per
apertura di nuovi esercizi di vendita al mi-
nuto, o di consumo di vino, birra o di ogni
bevanda alcoolica in quei comuni o frazione
dei medesimi, dove siffatti esercizi esistano già
in numero tale da superare il rapporto dell'1
per 500 abitanti.

DI BRAZZÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. A proposito di questo articolo 7,
vorrei richiamare l'attenzione del Presidente
del Consiglio sul fatto seguente.

Questo articolo porta che non si debbano più
concedere licenze in quei comuni o frazioni di
comuni dove siffatti esercizi esistono già, in
rapporto superiore dell'uno per 500 abitanti.
Conseguenza naturale di questa limitazione sa-
rebbe quella che qualora dalle autorità compe-
tenti fosse stata ordinata la chiusura di qualche
esercizio, questo divieto dovrebbe essere man-
tenuto. A Venezia è accaduto che il prefetto,
nello scorso novembre, ha ordinato la chiusura
di qualche esercizio. Gli interessati a mezzo di
persone influenti hanno ricorso al ministro, e
questi ha revocato il divieto fatto. Si può bene
immaginare con quanto prestigio delle autorità
locali. Ciò, a mio parere, non dovrebbe asso-
lutamente accadere, e se anche il prefetto avesse
in qualche modo esorbitato nella decisione, il
Governo centrale dovrebbe, solamente in casi
eccezzionalissimi, modificare le decisioni prese
dalle autorità locali in ispecie quando si tratta
di un prefetto.

GIOLITTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro
dell'interno*. Mi duole di non essere in grado di
dare spiegazioni all'egregio senatore Di Brazzà
perchè il fatto cui egli allude non avvenne nel
tempo in cui io ero al Governo.

D'altronde, togliere assolutamente al Mini-
stero la facoltà di pronunziare in appello su
di un atto del prefetto sarebbe contro tutte le
norme del nostro diritto pubblico, poichè real-
mente il prefetto può talvolta sbagliare nei suoi
provvedimenti. Però il Ministero, e questa è la
via che si segue, non prende alcun provvedi-
mento contrario a quello del prefetto, tranne
che sia dimostrato in modo evidente l'errore
in cui sia caduta l'autorità politica locale.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Questo articolo è di una gra-
vità notevole. Bisogna tener conto delle con-
dizioni dei piccoli comuni rurali. Secondo la
legge di pubblica sicurezza attuale, si conce-
dono licenze temporanee; ed in quei comuni i
piccoli proprietari provvedono alla vendita del
vino raccolto in casa propria, onde risparmiare
le spese, servendosi per la vendita di qualcuno
della famiglia e per far ciò domandano ed ot-
tengono una licenza temporanea per breve
tempo. Ma, se mettete una disposizione assoluta
che vieta lo spaccio di bevande alcooliche oltre
il limite di una per ogni 500 abitanti, voi ne-
cessariamente venite ad impedire la vendita
al minuto a quei proprietari nella propria casa,
e li obbligate a cedere il vino agli esercenti
autorizzati, con gravissimo danno, perchè avendo
gli esercenti il monopolio della vendita, faranno
condizioni onerose ai proprietari.

Questo mi pare eccessivo, ed è facile pre-
vederne le conseguenze.

Pregherci perciò l'onor. ministro di volere
dare qualche chiarimento in proposito o meglio
di introdurre una speciale eccezione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro
dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro
dell'interno*. L'onorevole senatore Parpaglia si
preoccupa di quei proprietari che vendono il
proprio vino al minuto in casa propria. Ora a
me pare che questa disposizione dell'art. 7 non
si debba riferire che agli esercizi in cui la ven-
dita del vino si fa per speculazione. Onde credo

che si potrebbe concretare la proposta del senatore Parpaglia aggiungendo all'art. 7 questa disposizione: « La disposizione dell'art. 7 non si applica al proprietario che venda al minuto in casa propria il vino dei propri beni ».

Credo che questa aggiunta sia giustissima, perchè effettivamente in molti piccoli comuni i proprietari usano vendere il vino al minuto in casa propria.

GAROFALO, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta ben volentieri l'aggiunta proposta dall'onor. Presidente del Consiglio a questo articolo 7, nel senso che le disposizioni di questo articolo non si applichino ai proprietari che in casa propria vendono il vino al minuto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo art. 7 con la seguente aggiunta proposta dal Presidente del Consiglio: « Questa disposizione non si applica al proprietario che venda al minuto il vino dei propri beni ».

Chi l'approva voglia alzarsi.
(Approvato).

Per le soppressioni concordate tra Governo ed Ufficio centrale resta abolito il capo II; diventa così capo II il capo III, e gli articoli 11, 12, 13 e 14, diventano rispettivamente 8, 9, 10 e 11.

CAPO II.

DISPOSIZIONI PENALI E TRANSITORIE

Art. 8.

Con decreto Reale, a proposta dei ministri dell'interno e delle finanze ed inteso il voto del Consiglio superiore di sanità, sarà provveduto alla formazione e pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che è vietato di adoperare, o per cui si stabilisce che non possano eccedere determinate proporzioni, nella fabbricazione delle bevande alcoliche.

Tale elenco sarà riveduto ogni biennio. La infrazione al divieto è punita coll'ammenda da lire 100 a 500, oltre alla confisca e distruzione dello bevande, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 42 della legge sanitaria, e

delle maggiori penalità previste nel libro II, titolo VII, capo III del Codice penale, ove siano applicabili.

(Approvato).

Art. 9.

I fabbricanti e gli importatori di essenze per la confezione delle bevande alcoliche sono tenuti a fare denuncia al prefetto dell'apertura e chiusura delle fabbriche o dei depositi e ad uniformarsi, oltre che al disposto del precedente articolo, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanità, sotto pena della chiusura di ufficio a cura dell'autorità sanitaria provinciale.

(Approvato).

Art. 10.

I contravventori al disposto degli articoli 1 e 4 sono puniti con le pene previste dall'articolo 489 del Codice penale.

In caso di recidiva, il giudice aggiunge la revoca della licenza. Ove sia prodotto appello, opposizione o ricorso, la sentenza deve nondimeno essere comunicata all'autorità di pubblica sicurezza, la quale ordinerà la sospensione della licenza.

Il contravventore non potrà conseguire una nuova licenza se non trascorso il termine che il giudice avrà fissato nella sua sentenza, e che non sarà maggiore di un biennio.

I contravventori al divieto degli articoli 3 e 5 sono puniti con l'ammenda da lire 30 a 100. La stessa pena si applica ai contravventori all'art. 6, oltre al sequestro ed alla confisca della merce.

Le trasgressioni al disposto del secondo e terzo capoverso dell'art. 2 sono punite a termini dell'art. 449 del Codice penale.

Per i reati commessi a danno dei conduttori di pubblici esercizi o persone da loro dipendenti, a causa o in occasione della osservanza degli obblighi ad essi imposti dalla presente legge, si procede di ufficio ancorchè i reati siano di tal natura per cui, a norma del Codice penale, sarebbe necessaria l'istanza privata.

(Approvato).

Art. 11.

Colui che sarà stato per due volte condannato per essere stato colto in istato di ubbriachezza molesta e repugnante, ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza, non potrà essere compreso come elettore nelle liste politiche ed amministrative e nelle liste dei giurati, e verrà cancellato ove sia stato iscritto.

Tale provvedimento avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata, o altrimenti estinta, l'ultima condanna definitiva.

In caso di recidiva entro il termine suddetto, decorrerà un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna.

(Approvato).

Art. 12.

Dall'importo di ciascuna delle pene pecuniarie applicate in virtù della presente legge e del regolamento per l'esecuzione di essa, sarà prelevata una parte da determinarsi nel regolamento, per essere assegnata a titolo di premio ai funzionari e agenti di pubblica sicurezza che abbiano accertata la contravvenzione.

(Approvato).

Art. 13.

Con decreto Reale, su proposta dei ministri interessati, intesi il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato, sarà provveduto entro sei mesi alla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Nel regolamento si potrà comminare l'amenda fino a lire 100 per le infrazioni alle norme del regolamento stesso.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. In questo articolo invece delle parole ministri « interessati », con le quali non si esprime precisamente di quali ministri si tratti, bisognerebbe dire dei ministri dell'interno e di grazia e giustizia.

GAROFALO, *relatore*. Accetto che si dica « ministri dell'interno e di grazia e giustizia » invece di « ministri interessati ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 13 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Do ora lettura dell'ordine del giorno proposto dai senatori Bensa, Di Broglio, Garofalo, Luciani e Gabba:

« Il Senato fa voti che il Governo voglia studiare il modo di provvedere al ricovero degli alcoolizzati abituali pericolosi, con la fondazione di appositi asili, o con quella di sezioni speciali negli ospedali o manicomi ».

Il Presidente del Consiglio accetta questo ordine del giorno?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Con le riserve che ho dichiarato fin da principio, siccome non è che un invito a studiare, e, per quanto un uomo abbia studiato, è sempre bene che continui a studiare, (Si ride) io accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno che ho letto, accettato dal Presidente del Consiglio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente domanda di interpellanza:

« I sottoscritti domandano di interpellare i ministri dell'interno, degli esteri e della pubblica istruzione sulla questione di una possibile vendita del palazzo Farnese, per sapere se il nuovo avviamento, che dicesi essa abbia preso verso una definitiva soluzione — spettante unicamente al Parlamento — sia quale lo esigono i diritti inviolabili dello Stato italiano, e l'interesse vivissimo che vi prende la coscienza artistica del Paese, che fa voti affinché il più bel palazzo di Roma resti cosa nostra ».

Seguono le firme dei senatori Giacomo Barzellotti, Pompeo Molmenti, Raffaele De Cesare, Giuseppe Vigoni, Luigi Torrigiani, Di Brazza, Filomusi-Guelfà, Giovanni Barracco, Luigi Luciani, Golgi e Malvezzi.

Ricordo che vi è un'altra interpellanza del giugno 1910, firmata dal senatore Arrivabene e da altri senatori, sullo stesso soggetto. I

Domando al Presidente del Consiglio se accetta questa interpellanza.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1911

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Comunicherò ai miei colleghi questa domanda di interpellanza e mi riservo di dichiarare se e quando essa potrà essere svolta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

a) Per la nomina di un commissario nella Commissione per le petizioni:

Senatori votanti 97
Maggioranza 49

Il senatore Rignon ebbe voti 45
» Mazziotti » 32
» Polacco » 2
» Sacchetti » 1
» Petrella » 1
» Rossi Giovanni » 1
» Biscearetti » 1

Schede bianche 14

Ballottaggio fra i senatori Rignon o Mazziotti.

b) Per la nomina di un commissario nella Commissione per i decreti registrati con riserva:

Senatori votanti 97
Maggioranza 49

Il senatore Polacco ebbe voti 43
» Mazziotti » 35
» De Cesare » 2
» D'Ayala » 1
» Cefaly » 1
» Rossi Giovanni » 1

Schede bianche 14

Ballottaggio fra i senatori Polacco e Mazziotti.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Agevolezze ai comuni del Regno per la provvista di acque potabili, per la esecuzione di opere d'igiene e per la costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali:

Senatori votanti 102
Favorevoli 93
Contrari 6

Il Senato approva.

Istituzione di una stazione astronomica a Carloforte (Sardegna):

Senatori votanti 102
Favorevoli 97
Contrari 5

Il Senato approva.

Accettazione delle donazioni dei professori Stossich, Parona e Monticelli al Museo zoologico della R. Università di Napoli per l'istituzione di una collezione centrale elmintologica italiana presso quel Museo:

Senatori votanti 102
Favorevoli 96
Contrari 6

Il Senato approva.

Divisione in due del comune di Arizzano:

Senatori votanti 102
Favorevoli 76
Contrari 26

Il Senato approva.

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 1,416,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-911:

Senatori votanti 102
Favorevoli 87
Contrari 15

Il Senato approva.

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-911:

Senatori votanti 102
Favorevoli 91
Contrari 11

Il Senato approva.

Avverto i signori senatori che domani non ci sarà seduta pubblica; vi sarà invece riunione degli Uffici, i quali dovranno esaminare i seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Disposizioni transitorie relative all'avanzamento dei tenenti di vascello (N. 539);

Riordinamento del personale dei disegnatori della Regia marina (N. 540);

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1910 contenente esonero dalle imposte fondiari a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 541);

Modificazioni alla legge 11 luglio 1907, n. 491 (Servizio esplosivi presso il Ministero dell'interno) (N. 542);

Modificazioni all'organico del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi (N. 543);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali e dei ricoveri di Mirandola e Fiviale Emilia e dell'ospedale di San Felice sul Panaro (Numero 522);

Istituzione di un posto di notaio nel comune di Monte di Procida (N. 523);

Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Massa, di Pontremoli, di Fivizzano e di Castelnuovo di Garfagnana (N. 524).

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta pubblica di lunedì 29 corrente alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga delle funzioni dell'attuale Consiglio dell'emigrazione (N. 520);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 5,677.81 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 493).

II. Votazione di ballottaggio per la nomina:

a) di un componente della Commissione per le petizioni;

b) di un componente della Commissione per i decreti registrati con riserva.

III. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Provvedimenti per combattere l'alcolismo (N. 389).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina (N. 1-bis);

Derivazioni e usi di acque pubbliche (Numero 3);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 31 maggio 1911 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

ERRATA-CORRIGE

Nel resoconto della seduta del 23 maggio (discorso del senatore Franchelli) a pagina 5221, colonna 1, riga 13, invece di « politica coloniale di Adua » deve leggersi: « politica coloniale italiana » e a pagina 5222, colonna 1, riga 38, invece di « oportet statuissio » deve leggersi: « oportet studuisse ».